

Ritenute d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: in arrivo il differimento al 1° maggio 2026

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, **fino al 30 aprile 2026**, l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepiti dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

La normativa vigente esclude tali soggetti dalla ritenuta; tuttavia, l'esonero è stato rimosso con la [legge di bilancio per il 2026](#) (art. 1, commi 140-142, Legge n. 199/2025), che ha disposto l'applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026.

Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario

in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l'adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell'applicazione della ritenuta.

(Così comunicato stampa *Mef* del 27 febbraio 2026)